



**COMUNE DI CECINA**  
Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 17 del 25-10-2016

**OGGETTO:** Tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità

**II SINDACO**

**RICHIAMATI:**

- ✓ l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, (anche) contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- ✓ la sentenza n. 115 del 04/04/2011, con la quale la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
- ✓ il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 – emesso in attuazione dell'articolo 54, comma 4-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - nella parte in cui precisa che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- ✓ l'articolo 2 lettere a), d), ed e) del D.M. sopra citato, dove si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare *"a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali ... l'accattonaggio con impiego di minori e disabili..."*, *"d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità' ..."*, *"e) i comportamenti che, come ... l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità' con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.*

**CONSIDERATO CHE:**

- ✓ da reiterate segnalazioni verbali e telefoniche rivolte ai competenti uffici comunali, nonché da istanze presentate da cittadini, è emerso un utilizzo improprio di aree che solitamente dovrebbero essere destinate alla libera fruizione da parte di famiglie e bambini come parchi, piazze, giardini pubblici e aree pedonalizzate, che sempre più spesso sono teatro di situazioni di degrado e inciviltà, fonte pertanto di disagio per i cittadini oltre che di danno d'immagine per il Comune

- ✓ tali fenomeni oltre a costituire un'indebita fruizione di luoghi diversamente destinati all'utilizzo dell'intera collettività, creano disagio sociale alimentando tra l'altro, la percezione dell'insicurezza urbana e del degrado urbano, viste le precarie condizioni di nettezza in cui i predetti luoghi vengono lasciati dopo la loro fruizione

RITENUTO pertanto necessario contrastare fenomeni riconducibili ai contenuti di cui al citato DM, che si sostanzino in condotte quali: il bivaccamento su panchine e pubbliche strutture, voci e schiamazzi, l'utilizzo degli alberi, siepi, muri di cinta e recinzioni appartate come orinatoi, il turpiloquio come diffusa pratica di relazione inter pares, le quali conseguentemente allo stato di alterazione alcolica o da stupefacenti propri dell'agente che le ha poste in essere spesso sfocino in alterchi o liti;

PRESO ATTO che tali condotte ascrivibili a gruppi eterogenei di persone, sono riconducibili ad avvenimenti in grado di destare diffuso allarme sociale, configurando un grave condizionamento per la qualità della vita dei cittadini e determinando una evidente lesione dei loro diritti fondamentali alla salute, alla pubblica quiete, alla sicurezza e alla fruibilità dei beni pubblici, oltre che a produrre un grave pregiudizio per le attività economiche che hanno sede in tali aree e nelle loro immediate vicinanze;

RITENUTO necessario alla luce di quanto sopra rappresentato adottare apposito provvedimento al fine di tutelare la qualità della vita dei cittadini ed il decoro urbano ed evitare possibili e potenziali pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e che hanno diritto di fruirne in condizioni di tranquillità con il precipuo fine di ripristinare lo stato di ordine e certezza;

RILEVATO pertanto che sono riconducibili, in ottemperanza ai contenuti dell'articolo 2 del DM 5 agosto 2008, all'autorità del Sindaco azioni finalizzate a prevenire e contrastare *"a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminali, (...), d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità' ...", "e) i comportamenti che, (...) turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi,* al precipuo fine di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Livorno in conformità ai contenuti dell'articolo 54 comma 4° del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

VISTI:

- il Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, con particolare riguardo al comma 2° lettere a) ed e);
- l'articolo 7 bis e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;

#### ORDINA

Nelle seguenti aree e pubblici spazi: P.zza Carducci, P.zza Iori, parco pubblico della "Ladronaia", parcheggio pubblico sito tra via Montanara e P.zza Iori; campetti di calcetto e mini basket ubicati tra la Piazza Iori e la via Montanara, P.zza Gramsci, via Garibaldi, P.zza della Stazione e via Rossetti, cimitero comunale sito in Viale della Repubblica, il divieto di

bivaccamento su panchine e pubbliche strutture,  
voci e schiamazzi,  
utilizzo degli alberi siepi muri di cinta e recinzioni appartate come urinatoi,



turpiloquio come diffusa pratica di relazione inter pares

qualora tali condotte siano conseguenti allo stato di alterazione alcolica o da stupefacenti propri dell'agente che le ha poste in essere e pertanto in grado di sfociare in alterchi o liti

#### **AVVISA**

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa di un importo da €. 25,00 a €. 500,00.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta per un importo pari a €. 50,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito dall'agente di cessare immediatamente la condotta illecita sarà sanzionato ai sensi dell'art. 650 C.P.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione presso l'Albo Pretorio ed avrà validità temporale sino al 31/12/2017.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono tenuti a fare rispettare la presente Ordinanza.

#### **MANDA**

All'Ufficio dei Messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

#### **AVVERTE**

Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet dell'Amministrazione comunale, mediante pubblicazione sulla stampa quotidiana locale;

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Samuele Lippi

